

***/-ATTENZIONE** - In caso di necessità contattare la Capitaneria di Porto di Pesaro al numero telefonico 0721/400016. Segnalazioni di situazioni che richiedono un pronto intervento di soccorso in mare possono essere tempestivamente inoltrate alla Capitaneria di Porto di Pesaro, oltre che attraverso il citato numero telefonico, anche avvalendosi del ["Numero Blu" 1530](tel:0721400016) .
Per ulteriori informazioni visita il sito www.guardiacostiera.it e clicca su "ordinanze on line" -



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO**

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 15/2009

IL CAPITANO DI FREGATA (CP) SOTTOSCRITTO CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI PESARO:

- VISTO** Il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171/2005 recante il "codice della nautica da diporto";
- VISTO** L'articolo 8 della legge 8 luglio 2003 n. 172 "disposizioni per il riordino e per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO** Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- VISTE** Le circolari protocollo n. 34660 in data 07 aprile 2006 e n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto aventi per oggetto rispettivamente " Ordinanza balneare – riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento" ed "Attività di salvamento con l'impiego delle moto d'acqua – Riconoscimento corsi per istruttori ed operatori di salvamento con moto d'acqua – Soc. K38 Italia";
- VISTA** La Legge 25 marzo 1985, n. 106 recante norme sulla "Disciplina del volo da diporto o sportivo" ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404;
- VISTO** il Dispaccio n° 5171661/A.2.50 in data 23 Aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla "Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio";
- VISTA** la Legge Regionale Marche 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali;
- VISTO** L'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTO** L'art. 130 del D.P.R. 02.10.68, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.1965, n. 963", concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO	L' articolo 8 del Decreto Legge 08 aprile 2008, n. 59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;
VISTO	il D.M. 26 gennaio 1960 relativo alla disciplina dello sci nautico;
RICHIAMATO	L'articolo 35 del D.Lgs. n. 171/2005 che recita "Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinarie necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare";
VISTO	Il dispaccio Dem 2A/1465/A2.50 in data 06 luglio 2000 dell'Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;
VISTO	Il dispaccio n. 82/022468 del 03.04.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA	La Circolare n. 120 serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione recante istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo;
TENUTO CONTO	di quanto emerso nell'apposita riunione tenutasi con i rappresentanti degli Enti locali e delle associazioni di categoria in data 17.04.2009 presso gli Uffici del Comando in intestazione;
RAVVISATA	la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario marittimo di Pesaro che comprende il territorio dei Comuni di Pesaro e Gabicce Mare;
VISTO	il Regolamento n. 2 del 13 maggio 2004 emanato dalla Regione Marche inerente le "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche – ricreative";
VISTA	la Delibera del Consiglio Comunale di Pesaro n° 97 datata 28/05/2002 concernente "Norme sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative";
VISTO	il "Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative" approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Gabicce Mare n. 10 del 21.02.2006;
VISTA	la propria ordinanza n. 30/2000 emanata in data 25.05.2000, in particolare le Parti C, D ed E, ove sono disciplinate le attività subacquee svolte dai privati;
VISTA	la propria ordinanza n. 43/2002 emessa in data 02.07.2002, con la quale, in considerazione delle caratteristiche costruttive dell'attrezzo denominato "Kitesurf", si disciplina l'esercizio della corrispondente attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Pesaro al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione;
VISTA	le ordinanze n. 58/2003 e n.16/2005 emanate rispettivamente in data 02.08.2003 ed in data 19.05.2005 dal Titolare <i>pro tempore</i> di questa Autorità marittima;
VISTA	la propria ordinanza n. 53/2004 emanata in data 19.08.2004 con cui viene interdetta la balneazione negli specchi acquei antistanti alcune concessioni demaniali marittime situate nel Comune di Pesaro - località Sottomonte Ardizio;
VISTE	le proprie ordinanze n. 04/94 datata 16.04.1994, n. 19/95 datata 19.05.1995, n.

25/95 datata 01.06.1995, n. 04/97 datata 01.02.1997, n. 07/97 datata 20.02.1997 e n. 08/2001 del 23.03.2001, recanti norme interdittive di spiagge, scogliere e tratti di mare territoriale interessati da fenomeni franosi e/o smottamenti;

- LETTE** le norme a tutela delle aree marine di interesse storico, artistico e archeologico ovvero a salvaguardia di impianti di mitilicoltura e acquacoltura;
- VISTA** l'ordinanza n. 22/2007 e successive modifiche ed integrazioni emanata in data 04.05.2007 dal Titolare *pro tempore* di questa Autorità marittima;
- CONSIDERATO** che il litorale del Circondario Marittimo di Pesaro è formato in gran parte da spiagge di tipo sabbioso/ghiaioso e in alcuni tratti da coste a picco sul mare e che pertanto tali caratteristiche inducono a dettare una disciplina specifica, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone, della sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** Dal 1° giugno al 10 settembre devono essere operativi presso le strutture balneari aperte al pubblico, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nella presente ordinanza.
Nelle strutture balneari autorizzate dalle competenti Amministrazioni comunali ad operare prima del 1° giugno, ovvero successivamente al 10 settembre, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per praticare elioterapia – salvo quanto previsto al successivo articolo 5.2 - ed il concessionario deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile agli utenti (redatto in più lingue, tra cui l'inglese) con la seguente dicitura:
“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
- 1.2** Nelle spiagge libere i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione scritta alla Capitaneria di Porto di Pesaro e, contemporaneamente, apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue, tra cui l'inglese) con la seguente dicitura:
“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
- 1.3** Analogo obbligo è posto a carico dei titolari delle concessioni ad uso esclusivo delle “colonie marine”. È fatto obbligo agli stessi di garantire il servizio di salvamento per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia e contestualmente di apporre idonea segnaletica con le medesime modalità di cui al precedente punto 1.2, indicando altresì gli orari precisi in cui il predetto servizio non è fornito. In tal caso la dicitura da utilizzare sarà la seguente:
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO DALLE ORE _____ ALLE ORE_____”.
- 1.4** I titolari ovvero i responsabili delle condotte di prelievo/scarico di acque sono tenuti a:
- attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue (tra cui l'inglese), segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed, in particolare, quella della presa di aspirazione d'acqua, non mancando di evidenziare la pericolosità del sito e provvedendo altresì ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora la stessa ne sia sprovvista;
 - segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica

giornaliera ed a manutenzione.

- 1.5** È vietato occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di arenile - sia lungo le spiagge libere che di fronte le concessioni demaniali - profonda 5 metri dalla linea di battigia.
Tale zona, su cui vige il divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso, è destinata esclusivamente al libero transito.

ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 2.1** Durante l'intera stagione balneare - dal 1° aprile al 30 settembre - è riservata alla balneazione la zona di mare fino ad una distanza di 300 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco.

Nella fascia di rispetto di 50 metri verso mare, a partire dagli stessi 300 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco, è vietato l'ingresso ai bagnanti ed a tutte le unità navali che navigano a motore; inoltre è altresì vietato effettuare qualsiasi attività subacquea e/o la pesca sportiva e professionale.

- 2.2** Il limite della zona riservata alla balneazione di cui al precedente punto 2.1 deve essere segnalato a cura dei singoli concessionari di strutture balneari con il posizionamento di boe/gavitelli di colore rosso/arancione aventi un diametro di almeno 30 cm, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento.

Nel caso di consorzio tra concessionari limitrofi il numero dei gavitelli può essere anche inferiore ai due per singola concessione purchè le boe siano in ogni caso distanziate di 50 metri l'una dall'altra e delimitino comunque le estremità del fronte a mare prospiciente la spiaggia consorziata.

I concessionari stessi devono, altresì, tenere quotidianamente sotto controllo eventuali spostamenti e/o rimozioni dei gavitelli, con l'obbligo di provvedere sempre al loro tempestivo riposizionamento nei tempi tecnici minimi occorrenti; nel caso di consorzio tra concessionari tale obbligo assume carattere solidale.

Ove la configurazione litoranea dei fondali osti al posizionamento a detta distanza, i gavitelli possono essere posizionati anche alla minore tra le distanze inferiori consentite dalla particolarità del sito, previa motivata comunicazione all'Autorità Marittima locale.

- 2.3** Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.

Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre, sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue, tra cui l'inglese), con la seguente dicitura:

"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".

- 2.4** I concessionari per le aree in concessione ed i Comuni rivieraschi per le spiagge libere, devono segnalare, almeno per un fronte minimo di 10 metri, il limite entro il quale possano spingersi, senza pericolo, coloro che non sono esperti nel nuoto.

Il limite di tali acque sicure (fino a mt. 1,60 di profondità), deve essere segnalato mediante l'apposizione:

- di boe/galleggianti di colore bianco aventi un diametro di almeno 20 cm, ad intervalli non superiori a metri 5 l'una dall'altra, le cui estremità sono ancorate al fondo;
- ovvero, in alternativa, con tabelle fissate su pali e portanti l'indicazione (in lingua italiana ed in altre due lingue dell'Unione Europea, tra cui l'inglese): "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE – PROFONDITA' mt. 1.60", posizionati, in maniera ben visibile, al centro dello specchio acqueo antistante la concessione o del singolo tratto di spiaggia libera avente un fronte a mare fino a 50 metri. Qualora il fronte a mare della concessione o della spiaggia libera sia superiore ai 50 metri, tale segnaletica, qualora utilizzata, deve essere posizionata nel numero di almeno una ogni 50-100 metri (massimi) con il vincolo di sperimentare ed assicurare, in ogni caso, una piena visibilità della segnaletica medesima

agli utenti da qualunque punto di accesso alla spiaggia, lungo l'intero fronte mare.

- 2.5** I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere ed i concessionari per le aree in concessione, qualora ne vengano a conoscenza, devono, altresì, segnalare l'esistenza di buche o di avvallamenti del fondo marino, la presenza di eventuali scogliere e/o elementi sommersi nelle zone di mare antistanti le spiagge libere o le relative concessioni, nonché ogni altra forma di potenziale rischio, a mezzo di idonei cartelli monitori ben visibili al pubblico (ad es. utilizzando tabelle fissate su pali), portanti l'indicazione "ATTENZIONE – PERICOLO A CAUSA DELLA PRESENZA DI _____" o con boe galleggianti di colore giallo riportanti la medesima dicitura.
- 2.6** In aggiunta a quanto prescritto dai punti precedenti, ai Comuni costieri che, in conformità ai Piani di Spiaggia adottati, intendano istituire tratti di litorale attrezzati destinati alla libera balneazione, è fatto altresì obbligo di assicurare:
- idoneo presidio di primo soccorso sanitario;
 - servizio di salvataggio in mare a mezzo di personale abilitato conformemente alle modalità di cui al successivo art. 5.
- 2.7** Nelle zone di mare riservate alla balneazione, nel corso dell'intera stagione balneare (1° aprile – 30 settembre), e' sempre vietato:
- a) il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. I natanti a motore, a vela o a vela con motore ausiliario dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio secondo le modalità di cui al successivo articolo 14;
 - b) l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale, anche se a remi o comunque priva di motore, in mancanza di apposito provvedimento, rilasciato dall'Autorità competente all'amministrazione delle aree demaniali marittime, che li consenta.

Da tali obblighi sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneabilità, da eseguire in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche.

Tali mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo della seguente dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento" e dovranno adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa.

I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento".

- 2.8** Fermi restando i limiti stabiliti per le acque destinate alla balneazione quali indicati al precedente punto 2.1, nella fascia fino a 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare e fino a quella di 1000 metri dalle spiagge, è fatto obbligo a qualsiasi unità navale di navigare a velocità non superiore a 10 nodi mantenendo lo scafo in dislocamento.

ART.3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 E' vietata la balneazione:

- a). all'interno del porto di Pesaro e del porto turistico di Vallugola;
- b). nella rada del porto di Pesaro così come individuata dall'art. 5 del Regolamento del porto (Ordinanza n. 53/1999 del 31.08.1999), nonché nel raggio di 100 metri dall'imboccatura e dalle strutture portuali del porto turistico di Vallugola;
- c). fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui siano posizionati pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- d). all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati, come previsto dal successivo articolo 13;
- e). negli specchi acquei antistanti i tratti di litorale che, conformemente ad apposite segnalazioni monitorie predisposte a cura dei Comuni, risultano interdetti
 - per motivi igienico sanitari;

- a causa di pericolo di frane e/o smottamenti o comunque pericoli dipendenti da fenomeni di erosione delle coste.

In particolare, nelle ipotesi di cui al punto e), i Comuni interessati devono avere cura di apporre conseguenziale cartellonistica monitoria indicante, quantomeno, il "DIVIETO DI BALNEAZIONE".

3.2 Salvo che i Comuni rivieraschi competenti non dispongano altrimenti è, altresì, VIETATA la balneazione, durante tutto l'anno, nei tratti di litorale ed adiacenti specchi acquei interessati da fenomeni franosi ed erosivi nei limiti di seguito specificati:

- a) ad una distanza inferiore a mt. 20 (venti) dalla costa (rimanendo comunque vigente, durante l'intera stagione balneare, la prioritaria destinazione alla balneazione del restante specchio acqueo compreso tra 20 mt. e 300 mt. dalle spiagge e tra 20 mt. e 100 mt. dalle coste a picco), nel tratto di litorale compreso tra l'inizio della zona sottomonte in località "Baia Flaminia" di Pesaro ed il ristorante "Falco" di Vallugola, ad esclusione
 - delle immediate adiacenze degli sbocchi a mare della Strada di Cateldimezzo (50 mt. su ciascun lato),
 - dello specchio acqueo prospiciente la spiaggia di Fiorenzuola di Focara, (come individuata dall'ordinanza n. 17/2006 successivamente modificata dalla n. 51/2006 emanate rispettivamente in data 09.05.2006 ed in data 07.07.2006 dal Titolare *pro tempore* di questa Autorità marittima);
- b) ad una distanza inferiore a mt. 50 (cinquanta) dalla costa nel tratto rientrante nel Comune di Gabicce Mare, compreso tra il limite nord del porto turistico di Vallugola ed il punto situato a circa ml. 230 (duecentotrenta), a nord della Punta di Gabicce - sotto Gabicce Monte (rimanendo comunque vigente, durante l'intera stagione balneare, la prioritaria destinazione alla balneazione del restante specchio acqueo compreso tra 50 mt. e 300 mt. dalle spiagge e tra 50 mt. e 100 mt. dalle coste a picco).

ART.4 - PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA DELLE SPIAGGE

4.1 Fermo restando quanto prescritto dai Comuni costieri di Pesaro e Gabicce Mare nonché dal Regolamento della Regione Marche n. 2 del 13 maggio 2004, sulle spiagge del Circondario Marittimo è inoltre VIETATO:

- a) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei destinati alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia; è, altresì, vietato per i conduttori di idrovolante e paracadute ascensionale, ammarare in acque frequentate dai bagnanti o lungo i corridoi destinati alle unità da diporto;
- b) tuffarsi dalle scogliere o da altri siti se non espressamente dichiarati agibili da leggi, regolamenti, ordinanze, provvedimenti amministrativi e la cui collocazione ed utilizzo non siano stati, comunque, preventivamente consentiti dalle competenti Autorità;
- c) utilizzare artifizi pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni;
- d) effettuare accensioni di fuochi (ad esempio i cosiddetti falò);
- e) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.

ART.5 - DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

5.1 Dal 1° giugno al 10 settembre, durante l'orario di apertura degli stabilimenti balneari e comunque obbligatoriamente e continuativamente dalle ore 09:30 alle ore 19:00, i concessionari singoli o associati devono:

- a). organizzare e garantire il servizio di soccorso di assistenza ai bagnanti con almeno un assistente bagnanti, ogni 150 (centocinquanta) metri lineari o frazioni di essi, munito di brevetto in corso di validità di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – sezione salvamento (contraddistinto dalla sigla M.I.P.) o di "Bagnino di Salvataggio" rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova;
- b). esporre in luogo ben visibile all'utenza copia della presente ordinanza in formato di stampa A1 nonché un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di primo soccorso agli asfittici;

- c). incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.), impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, in modo da garantire costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.

Qualora se ne presenti la necessità (ad esempio per motivi di tipo fisiologico) è data facoltà al concessionario di effettuare temporanee sostituzioni degli assistenti bagnanti - solo per il tempo strettamente occorrente a soddisfare l'esigenza insorta - a mezzo di altri operatori parimenti abilitati, con il vincolo comunque di continuare ad assicurare l'espletamento del servizio lungo l'intero fronte mare prospiciente la concessione ed in ogni caso garantendo la presenza di almeno un assistente bagnanti ogni 300 metri.

- 5.2** Dal 1° aprile al 31 maggio e dall' 11 al 30 settembre qualora una struttura balneare intenda esercitare l'attività per finalità connesse alla balneazione – diverse dalla sola elioterapia - in base a provvedimento, rilasciato dall'Autorità competente all'amministrazione delle aree demaniali marittime, che la consenta, deve assicurare comunque obbligatoriamente e continuativamente dalle ore 09:30 alle ore 18:30, l'espletamento del servizio di salvataggio con almeno un assistente bagnanti ogni 300 metri lineari di fronte mare, con modalità analoghe a quanto previsto dal punto 5.1 ultimo comma.

- 5.3** Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario per quanto concerne l'obbligo di garantire la sicurezza dei bagnanti nello specchio acqueo antistante la propria concessione, è ammesso che più titolari di concessioni contigue possano consorziarsi, in modo da assicurare il servizio di salvataggio con un assistente bagnanti e relativa postazione almeno ogni 150 metri di fronte mare, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 5.1 ultimo comma.

I concessionari che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare all'Autorità Marittima locale, prima dell'apertura dello stabilimento balneare, apposita dichiarazione scritta – conforme all'ALLEGATO 1 - controfirmata dai concessionari associati.

Tale dichiarazione potrà essere inoltrata singolarmente o per il tramite delle Associazioni di categoria di appartenenza.

Tale forma di organizzazione del servizio di salvataggio non esime ogni singolo concessionario dall'obbligo di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare comunque attivamente per assicurare la sicurezza dei bagnanti.

L'obbligo di porre in essere gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza ricade in modo solidale sui concessionari consorziati.

- 5.4** Nelle spiagge libere, i Comuni rivieraschi devono garantire il servizio di salvataggio lungo l'intero fronte mare assicurando la presenza di almeno una postazione con assistenti bagnanti ogni 300 metri, in conformità ai punti che precedono.

Qualora le predette civiche Amministrazioni non vi provvedano, devono comunque darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima locale e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta almeno in lingua italiana ed in altre due lingue dell'Unione Europea tra cui l'inglese), con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

ART. 6 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE

- 6.1** Ogni Assistente bagnanti deve:

- a) stazionare sulla torretta di avvistamento/piattaforma di osservazione di cui al successivo articolo 7.1 oppure in mare sul pattino di salvataggio, potendo effettuare brevi controlli lungo il tratto di battigia "coperto" dalla propria postazione, a condizione che rimanga, comunque, sempre facilmente individuabile dagli utenti o dal personale preposto al controllo;

- b) indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", salvo esserne esentato solo nel caso in cui prenda il mare con il battello di salvataggio previo utilizzo di pantaloncino/costume da bagno rosso, recante la scritta "salvataggio" di colore bianco;
- c) essere munito del brevetto di "Bagnino per salvataggio" o di "Assistente Bagnanti" di cui al precedente punto 5.1;
- d) verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio - elencate al successivo punto 6.3 - segnalando al concessionario le eventuali carenze riscontrate in vista dell'immediato ripristino;
- e) garantire il servizio di soccorso e assistenza in mare negli orari indicati al precedente articolo 5 senza essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo sostituzione con altro operatore abilitato;
- f) valutare se intervenire, in caso di necessità, per far fronte ad eventi incidentali che dovessero verificarsi anche nelle aree attigue a quella di propria competenza in relazione agli specifici obblighi assunti;
- g) mantenere, durante l'orario di servizio, un comportamento consono ai propri compiti fornendo collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o della Forza Pubblica;
- h) segnalare all'Autorità Marittima locale tutti gli incidenti che si verifichino in mare, mediante la scheda di rilevazione incidenti allegata alla presente Ordinanza (ALLEGATO 2);
- i) prima dell'inizio del servizio giornaliero, effettuare una perlustrazione dello specchio acqueo di propria competenza, individuando e segnalando al concessionario eventuali pericoli per la balneazione;
- j) vigilare, unitamente al titolare dello stabilimento balneare, sui possibili rischi che si dovessero presentare durante la balneazione ed in particolare sulle eventuali alterazioni del moto ondoso del mare (le cosiddette "onde anomale") che possano costituire motivo di pericolo o causare inconvenienti ai bagnanti in prossimità della linea di battigia dandone, in tale circostanza, immediata notizia all'Autorità marittima e diramando sul posto il seguente avviso: "Attenzione! Moto ondoso in aumento".

6.2 L'assistente bagnanti sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali comportamenti difformi o negligenti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio espletato.

Il concessionario, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge n. 689/1981, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.

6.3 Ciascun titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare – ed in modo solidale in caso di consorzio - è direttamente responsabile della presenza presso la postazione di salvataggio delle seguenti dotazioni:

- un'unità a remi (pattino) di servizio dipinta di rosso contraddistinta dalla scritta "SALVATAGGIO" bianca, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all'impiego;
- un fischietto;
- un binocolo;
- un paio di pinne;
- un megafono;
- un mezzo marinaio o gaffa;
- una maschera subaquea;
- un ancorotto.

6.4 E' inoltre data facoltà ad ogni stabilimento balneare d'integrare le dotazioni obbligatorie, sopra indicate, con:

- un *rescue-can* di tipo omologato;
- 300 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno e/o alla piattaforma di osservazione/torretta di avvistamento e prontamente amovibile nelle ipotesi ove se ne ravvisi la necessità, sempre di tipo omologato;

- 6.5** In caso di mancanza delle dotazioni elencate al precedente punto 6.3 del presente articolo, l'assistente bagnanti non dovrà assumere il servizio e dovrà informare tempestivamente l'Autorità Marittima locale.
In caso di trasgressione, l'assistente bagnanti sarà ritenuto direttamente responsabile della violazione e verrà segnalato alla Federazione Italiana Nuoto o alla Società Nazionale di Salvamento per valutazioni circa l'eventuale ritiro del brevetto.
- 6.6** Nei pressi delle postazioni di salvataggio di cui al successivo articolo 7.1, durante l'orario stabilito all'art. 5 non può stazionare personale estraneo al servizio di assistenza bagnanti.

ART. 7 - POSTAZIONE DI SALVATAGGIO

- 7.1** Ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare, fatta salva la possibilità prevista dal punto seguente, è tenuto a predisporre, durante il periodo di funzionamento per il pubblico, una postazione di salvataggio, costituita da idonea "torretta di avvistamento/piattaforma di osservazione", che deve:
- essere sopraelevata di almeno due metri dal piano di spiaggia, in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei;
 - riportare in maniera ben visibile la scritta "SALVATAGGIO" e presso la quale dovranno essere presenti le dotazioni di cui all'articolo 6.3.
- 7.2** Qualora il servizio di soccorso e assistenza bagnanti sia svolto in forma associata, i titolari delle concessioni demaniali marittime assentite per attività balneari devono, con vincolo giuridico di solidarietà:
- garantire il servizio mediante l'istallazione ed il mantenimento di almeno una postazione di salvataggio ogni 150 metri lineari di fronte mare le cui estremità dovranno coincidere con i limiti nord e sud delle concessioni poste alle rispettive estremità del tratto di mare assicurato;
 - presentare all'Autorità Marittima locale, prima dell'apertura degli stabilimenti, un piano riportante l'esatta collocazione delle torrette di avvistamento sul litorale, specificando le concessioni da ciascuna di esse servite;
 - numerare progressivamente le torrette di avvistamento e collocare le stesse, per quanto possibile, in posizione centrale rispetto all'estensione complessiva del tratto di fronte mare servito.
- 7.3** Per i tratti di spiaggia libera i rispettivi Comuni competenti dovranno posizionare le succitate "torrette di avvistamento/piattaforme di osservazione", in modo idoneo a garantire il controllo degli specchi acquei prospicienti e del litorale adiacente, per 150 metri a destra e 150 metri a sinistra a partire dalla stessa torretta di avvistamento.

ART. 8 - DOTAZIONI E PRESCRIZIONI PER LE STRUTTURE BALNEARI

- 8.1** In prossimità degli estremi di ciascuna concessione assentita per attività balneare, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
Nel caso di strutture balneari confinanti tra loro, i concessionari possono posizionare al confine tra le due concessioni, un solo salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
- 8.2** In caso di avverse condizioni meteo marine ovvero quando sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su di un pennone installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di "balneazione a rischio o pericolosa".
Tale avviso deve essere anche diramato in forma sonora con altoparlante e ripetuto costantemente.
- 8.3** L'attivazione del servizio giornaliero di salvataggio, in assenza di pericolo e/o rischi per la balneazione, deve essere segnalato, a cura del concessionario, con una bandiera di colore bianco issata su di un pennone ben visibile.

- 8.4** Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- a) tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, fornite di tubo e mascherina;
 - b) una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - c) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - d) cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

8.5 I concessionari sono, altresì, tenuti a:

- segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le unità navali alla locale Autorità Marittima, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo;
- richiamare l'attenzione degli utenti, anche con apposita cartellonistica, sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua nelle ore immediatamente successive alla consumazione dei pasti nonché sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutti;
- tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato nonché degli altri posti di pronto intervento (Ospedali, Vigili Urbani, Croce Rossa, etc.);
- individuare uno spazio apposito, adeguatamente segnalato e non necessariamente ubicato nel corpo centrale, da destinare all'occorrenza al primo soccorso dove devono essere tenute le dotazioni di cui al precedente punto;
- porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare.

8.6 Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:

- di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia, in conformità al certificato di prevenzione incendi;
- di un estintore ogni 15 cabine (o frazione di tale numero) di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, con revisione ed ispezione in corso di validità ed adeguata capacità estinguente.

È vietato, inoltre, mantenere, nelle cabine spogliatoio, fonti di accensione (ad esempio bombole di gas, liquidi infiammabili) nonché lasciare all'interno dei complessi balneari o nelle zone di arenile adibite alla sosta ed alaggio delle imbarcazioni da pesca e da diporto serbatoi di carburante.

ART. 9 - DISCIPLINA DELLA PESCA

- 9.1** L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 9.2, E' VIETATO nelle fasce di mare di metri 350 dalle spiagge e di metri 150 dalle coste a picco, nel periodo compreso tra le ore 08:00 e le 20:00.
- 9.2** In particolare, E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, fino a una distanza di metri 500 dalla battigia e 150 metri nelle acque antistanti le coste a picco sul mare.
- 9.3** E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
- 9.4** E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquee di segnalare la propria posizione mediante l'impiego dei dispositivi prescritti dalla vigente normativa nonché di rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n° 30/2000 in data 25.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante tutte le attività subacquee svolte dai privati.

ART. 10 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DEL

TRAINO DI GIOCHI D'ACQUA.

- 10.1** La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto del Ministro della Marina Mercantile n. 105 in data 26.01.1960, come modificato dal D.M. 15.07.1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applicano, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al traino dei giochi d'acqua (banana boat, ciambelle e similari).
- 10.2** L'esercizio di tali attività è consentito in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo), ad una distanza superiore a 1.000 metri dalla linea di battigia per quanto attiene lo sci nautico ed il paracadutismo ascensionale e ad una distanza ricompresa tra 350 e 500 metri per quanto il traino dei giochi d'acqua.
- 10.3** La pratica delle attività in questione è inoltre subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, contenute nel citato Decreto Ministeriale:
- a) i conduttori dei natanti devono essere in possesso di patente nautica, qualunque sia il tipo o la potenza dell'apparato motore dell'unità trainante ed essere assistiti da altra persona esperta nel nuoto;
 - b) l'unità trainante, oltre le proprie dotazioni di sicurezza, deve essere munita di sistema di aggancio e di rimorchio e specchietto retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima nonché di un salvagente anulare omologato con sagola galleggiante non inferiore a 30 metri per ogni sciatore trainato;
 - c) il motore dell'unità deve essere dotato di invertitore e messa in folle oltre che di una adeguata cassetta di pronto soccorso;
 - d) durante le fasi dell'esercizio, la distanza fra il mezzo e lo sciatore e gli altri natanti non deve essere inferiore a 12 metri;
 - e) la partenza ed il recupero della persona trainata devono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti ed imbarcazioni ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;
 - f) tutte le unità da diporto utilizzate per lo sci nautico in regime di locazione o noleggio, devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima secondo le modalità stabilite al successivo art. 12.19;
 - g) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e lo sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
 - h) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono garantire espressamente la copertura di tutti danni che possono derivare dall'attività esercitata.
- 10.4** E' in ogni caso vietato a qualsiasi altra unità traversare o seguire la scia dell'unità trainante a distanza tale da poter originare situazioni di pericolo.
Ad analoghe prescrizioni è soggetto l'esercizio di qualsiasi altro tipo di attività sportiva acquatica che comporti l'impiego di sistemi di traino (paracadutismo ascensionale e traino di persone su galleggiante).
- 10.5** Il "paracadutismo ascensionale" deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni integrative:
- a) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante ed altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso "cavo sportivo – paracadute" trainato e, comunque, non inferiore a 50 metri;
 - b) la persona trainata deve indossare la cintura di salvataggio o altro dispositivo riconosciuto idoneo dalla normativa in vigore.
- 10.6** Le persone trasportate sui giochi d'acqua (tipo banana boat, ciambelle e similari), devono indossare una cintura di salvataggio o altro dispositivo riconosciuto idoneo dalla normativa in vigore.
- 10.7** L'esercizio delle attività di cui al presente articolo, se svolte per conto terzi, è consentito alle società o ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio e che risultino iscritte presso la competente Camera di Commercio Industria e Artigianato.

Il certificato d'iscrizione dell'impresa per tale attività deve essere presentato il prima possibile alla locale Autorità marittima.

ART. 11 - DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF, KITESURF), DELLA NAVIGAZIONE DEI JET- SKY (SCOOTER D'ACQUA) E NATANTI SIMILARI.

11.1 La navigazione delle tavole a vela (windsurf, kitesurf e simili) e degli acquascooter è vietata all'interno dei porti, nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi e lungo le rotte di accesso al porto.

I conduttori di tavole a vela, scooter acquatici e unità simili, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa¹.

11.2 Le tavole a vela possono navigare solo nelle ore diurne, con mare e tempo assicurati favorevoli, ad una distanza minima dalla costa di metri 500 e comunque entro 1000 metri dalla stessa.

L'atterraggio e la partenza devono avvenire solo entro appositi corridoi di lancio autorizzati ai sensi del successivo articolo 13.1.

SCOOTER D'ACQUA

11.3 Agli scooter acquatici e natanti simili durante la stagione balneare (1° aprile – 30 settembre), è consentito navigare esclusivamente in ore diurne e con condimeteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza di oltre 500 (cinquecento) metri dalle spiagge e di oltre 300 metri dalle coste a picco ed è fatto divieto di allontanarsi più di un miglio dalla costa.

La navigazione dei citati natanti è inoltre vietata nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto e deve essere sempre svolta alle seguenti condizioni:

- il conduttore deve essere in possesso di regolare patente nautica da diporto (art. 39 D.Lgs. 171/2005);
- il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito solo dai porti, laddove siano ivi esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità ovvero solo da corridoi di lancio appositamente autorizzati;
- in nessun caso è consentito agli acqua scooter di attraversare le zone riservate ai bagnanti, nemmeno a motore spento;
- non devono navigare nell'ambito dei porti e dei canali, se non per l'arrivo o la partenza o per raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante;
- non devono navigare negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
- ne è vietato il deposito nel corso della stagione balneare, sia in ore diurne che notturne, al di fuori delle apposite aree a ciò destinate;
- è vietato tenere depositi di carburanti nonché effettuare rifornimenti per i mezzi nautici in questione;
- è vietato eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con olii lubrificanti, detersivi od altri prodotti potenzialmente inquinanti;
- devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del pilota e tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota;
- devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa.

È vietato trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc.).

Tali operazioni potranno essere effettuate solamente nelle aree a ciò appositamente attrezzate, con attraversamento perpendicolare alla battigia, adeguatamente segnalato per renderlo noto e visibile ai bagnanti ed a tutti i fruitori della spiaggia.

11.4 Le disposizioni contenute nel precedente punto 11.3 possono essere derogate dalle moto

¹ Per i conduttori degli acquascooter nonché per le persone trasportate, è raccomandato l'utilizzo di un caschetto protettivo di tipo omologato sebbene non obbligatorio ai sensi del D.M. n. 146/2008.

d'acqua utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti istituzionali.

KITESURF

11.5 L'esercizio del kitesurf nel Circondario Marittimo di Pesaro è disciplinata dalla richiamata ordinanza n. 43/2002 in data 02.07.2002 dell'Autorità marittima.

Se ne richiamano alcune disposizioni:

- l'utilizzatore deve permanentemente indossare un mezzo individuale di salvataggio²;
- la tavola a vela può essere utilizzata solamente in ore diurne ed ad una distanza minima dalla costa di metri 500 e comunque non oltre 1000 metri dalla costa stessa;
- ne è vietato l'impiego nelle zone frequentate da bagnanti ed è consentito esclusivamente nelle aree appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti Amministrazioni comunali e/o nelle aree destinate ad uso esclusivo per l'esercizio della correlata pratica sportiva;
- i conduttori devono aver compiuto almeno 16 anni di età;
- il kitesurf non deve essere lasciato incustodito sulla spiaggia senza prima aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
- la navigazione è vietata all'interno dei porti del Circondario marittimo, nel raggio di 500 mt dall'imboccatura degli stessi, nella rada antistante il porto di Pesaro, in zone di mare riservate alla balneazione ed inoltre a meno di 50 mt dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei.

11.6 Il kitesurf, a seconda del tipo (a due cavi od a quattro cavi), deve essere dotato obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona.

Il kitesurf a due cavi deve avere uno sgancio rapido tipo sci nautico su una linea, mentre sull'altra deve avere una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire la sventamento dell'ala.

Il kitesurf a 4 cavi deve avere uno sgancio rapido tipo sci nautico sul depower (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

11.7 L'utilizzatore del kitesurf deve munirsi di idonea scotta di sicurezza per il recupero dell'ala, che colleghi l'aquilone al kiter in modo da permettere a quest'ultimo, in caso di emergenza, di mollare la barra (e quindi l'ala), di recuperare in sicurezza l'attrezzatura e di ammarare in maniera controllata.

11.8 Nelle zone di mare riservate alla balneazione l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati ai sensi del successivo articolo 13.1 aventi le seguenti caratteristiche:

- larghezza fronte spiaggia minima di mt 30 ad allargarsi sino ad un'ampiezza di mt 100 ad una distanza dalla costa di mt 100;
- devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 mt dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione distanziate di 20 mt l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee delimitatrici devono essere collegate tra di loro sul fondo mediante cima non galleggiante;
- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite delle due linee di boe ai 500 mt dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm;
- l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- all'interno del corridoio di lancio è tassativamente vietata la balneazione;
- il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante delle corsie.

In aggiunta a dette prescrizioni il titolare dell'autorizzazione al posizionamento del corridoio di lancio dovrà altresì:

- apporre sulla battigia, in prossimità dell'ingresso al corridoio di lancio, apposita

² L'Autorità marittima raccomanda l'utilizzo di un caschetto protettivo di tipo omologato da parte del *kiter* sebbene non obbligatorio ai sensi del D.M. n. 146/2008.

segnaletica ben visibile (redatta in più lingue tra cui l'inglese) recante la seguente dicitura: "CORRIDOIO USCITA NATANTI, VIETATA LA BALNEAZIONE";

- munirsi di idoneo gommone per il recupero, in condizioni di emergenza, del kiter;
- munirsi di idoneo presidio di primo soccorso nonché di un apparato VHF palmare da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza sul canale 16.

11.9 Il rientro dei kitesurf, al di fuori del corridoio di lancio, deve avvenire con la tecnica del "body-drag", facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino alla distanza di 100 metri dalla battigia.

Nei predetti 100 metri, all'interno del corridoio di lancio, è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

ART. 12 - NAVIGAZIONE, LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

12.1 La navigazione, la locazione ed il noleggio di natanti a remi o a pedali destinati al diporto, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili nonché delle moto d'acqua, tavole a vela (windsurf e kitesurf) e piccoli natanti a vela o a motore, ai sensi dell'art. 27, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 171/2005, sono regolamentate dalle disposizioni di cui ai successivi punti da 12.2 a 12.20.

12.2 La locazione ed il noleggio di natanti è consentita alle società o ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario e che risultino iscritte presso la competente Camera di Commercio Industria e Artigianato.

Il certificato d'iscrizione dell'impresa per tale attività deve essere presentato il prima possibile alla locale Autorità marittima.

12.3 I natanti a remi o a pedali, jole, pattini, mosconi, etc., devono navigare esclusivamente in ore diurne con condimeteo assicurate e non devono allontanarsi più di 300 (trecento) metri dalla costa.

12.4 Le tavole a vela (windsurf e kitesurf) e natanti a vela con superficie velica non superiore a mq. 4 devono navigare esclusivamente in ore diurne con condimeteo assicurate favorevoli, oltre 300 (trecento) metri dalla costa (a picco o con spiaggia) e non possono allontanarsi più di un miglio (1.852 mt.) dalla stessa.

12.5 I natanti senza marcatura CE, che non rientrano nelle tipologie elencate ai precedenti punti 12.3 e 12.4, possono navigare entro 6 miglia dalla costa salvo quanto previsto dall'articolo 27 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 18/07/2005, n. 171.

12.6 I natanti a motore, qualora il conducente sia privo di patente nautica ed in ogni caso con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo punto 12.16, non possono allontanarsi oltre le sei miglia dalla costa.

12.7 I natanti muniti di marcatura CE possono navigare entro i limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'Allegato II al D.Lgs. 18/07/2005, n. 171.

12.8 I natanti a motore di cui al presente articolo devono essere muniti:

- del certificato d'uso del motore e/o dichiarazione di potenza del costruttore ovvero di una fotocopia autentica degli stessi, nonché del "Manuale del proprietario";
- delle dotazioni minime di sicurezza in funzione della navigazione effettivamente svolta ed in conformità alla tabella di cui all'allegato "V" del D.M. 29.07.2008 n. 146 (per i natanti da diporto adibiti al noleggio le dotazioni sono quelle previste dalla tabella di cui all'allegato "X" del citato Decreto);
- del certificato di idoneità, per i soli natanti adibiti ad attività di noleggio, previsto dall'art. 82 lett. b) del D.M. n. 146/2008.

I locatori devono esporre al pubblico il citato allegato "V", indicante le dotazioni di sicurezza vigenti ed informare l'utente, di volta in volta, sui limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato.

12.9 Il numero massimo delle persone trasportabili sui natanti da diporto è individuato,

- a) per i natanti muniti di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario;
- b) per i natanti non muniti di marcatura CE,
 - se omologati, dal certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore,
 - se non omologati, in base ai seguenti criteri:
 1. tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 2. quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 3. cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 4. sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 5. sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 6. nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.

12.10 L'attività di locazione e di noleggio di natanti può essere effettuata, con mare e tempo assicurati, dalle ore 09:30 fino alle ore 19:30, ora di rientro nell'approdo di partenza, fatte salve espresse deroghe concesse dall'Autorità Marittima nelle singole autorizzazioni rilasciate annualmente.

In caso di avverse condimeteo il locatore/noleggiatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di bandiera rossa su apposito pennone situato sulla spiaggia, se in concessione e di sospendere l'attività.

12.11 I natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14 (quattordici).

Il locatore/noleggiatore ha la facoltà di chiedere, all'atto della locazione e/o del noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.

12.12 Il locatore/noleggiante deve:

- consegnare il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza – D.M. n. 146/2008 – e, qualora a motore, coperto dell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi;
- informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni di cui alla presente ordinanza;
- munire gli esercenti delle polizze assicurative a copertura e garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività esercitata.

12.13 Il locatore/noleggiante deve tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione/noleggio ed il numero massimo delle persone trasportabili.

Vengono annotati su tale registro le generalità, gli estremi del documento d'identità personale del conduttore/noleggiatore, il numero progressivo dell'unità locata/noleggiata, gli estremi della patente nautica qualora necessaria, data ed orario di inizio e fine della locazione/noleggio e, se disponibili, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli occupanti cui fare prontamente ricorso in caso di necessità.

Gli scafi locati e/o noleggiati devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante e con numero progressivo.

12.14 Il locatore/noleggiante deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati/noleggiati in caso di peggioramento delle condizioni meteo-marine o di altra situazione di emergenza.

Sono esentati solo i concessionari che effettuano attività di locazione/noleggio di unità non dotate di motore.

- 12.15** Il locatore/noleggiante di natanti da diporto non dotati di motore, comunemente denominati jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di Assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti.
- 12.16** E' vietata:
- ai minori di 14 la conduzione di natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati;
 - ai minori di 16 anni la conduzione dei natanti a motore, per i quali non sia richiesta la patente nautica per le caratteristiche del mezzo;
 - ai minori di 18 anni la conduzione degli acquascooter, per i quali è sempre obbligatorio il possesso della patente nautica.
- 12.17** Il titolare che effettua l'attività di locazione/noleggio deve vigilare per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione e deve pertanto, in funzione preventiva, informare il conduttore, anche mediante l'esibizione della presente ordinanza, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio. All'atto della locazione, il locatore deve far firmare al conduttore (locatario), lo schema di informazione sull'attività di locazione (come da fac-simile in ALLEGATO 3);
- 12.18** Il noleggiatore o suo dipendente abilitato, rimanendo al comando del natante, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza per le persone imbarcate. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171, locate o nolggiate, è regolata dall' art. 2054 del Codice Civile e si applica la prescrizione stabilita dall'art. 2947, comma 2, dello stesso Codice. Inoltre, il conduttore dell'unità da diporto è responsabile in solido con la ditta/società autorizzata ai fini dell'applicazione dell'art. 2054, comma 3 del Codice Civile.
- 12.19** Tutte le ditte e le società comunitarie che intendono effettuare l'attività di noleggio e locazione dei natanti da diporto a motore devono presentare presso la Capitaneria di Porto di Pesaro (anche tramite il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Gabicce Mare), ai fini del rilascio di apposita autorizzazione, la documentazione di seguito elencata:
- domanda in bollo da € 14,62, come da modello ALLEGATO 4;
 - certificato di residenza e cittadinanza del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000;
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato dal quale risulti l'attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000;
 - tipo di abilitazione e/o titolo di cui si è in possesso (obbligatorio per il noleggio) in copia;
 - copia della polizza assicurativa di ogni singola unità (detta polizza, oltre ad assicurare la copertura Responsabilità Civile, dovrà assicurare anche tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio);
 - dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'Autorità Marittima di cui all'ALLEGATO 5;
 - elenco del personale dipendente.
 - certificato di idoneità al noleggio rilasciato ai sensi dell'art. 82 del D.M. n. 146/2008.
- L'Autorizzazione a svolgere l'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto rimane valida fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio e pertanto tutte le ditte/società già autorizzate negli anni precedenti, se intendono continuare a svolgere la predetta attività, dovranno presentare una nuova istanza con allegati tutti i documenti sopra elencati.
- 12.20** I natanti adibiti a noleggio devono essere condotti dal noleggiatore stesso o da dipendente della ditta/società autorizzata in possesso:
- di una delle patenti nautiche da diporto di cui al D.M. n. 146/2008;
 - ovvero di adeguato titolo professionale per il diporto (D.M. 10 maggio 2005, n.

121);

- ovvero di idoneo titolo professionale marittimo previsto dal Codice della Navigazione;

ART. 13 - DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI LANCIO

- 13.1** Il posizionamento dei corridoi di lancio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, previo idoneo parere dell'Autorità Marittima locale ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione, nel rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza di sicurezza balneare.
- 13.2** L'attraversamento della zona di mare riservata alla balneazione, da parte dei natanti, diversi da jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi simili, potrà avvenire solo entro appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche:
- larghezza non inferiore a metri 10 né superiore a 20;
 - profondità non inferiore a quella equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti ed agli ulteriori 50 metri verso mare costituiti dalla "fascia di rispetto";
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 40 metri;
 - individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione e dell'imboccatura a terra mediante cartellonistica recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

NORME DI COMPORTAMENTO

- 13.3** I corridoi devono essere posizionati, perpendicolari alla spiaggia, in modo tale che non contrastino con l'attività di balneazione.
Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che sia presente la relativa segnaletica, indicante il divieto di balneazione.
- 13.4** Tutte le unità ivi compresi gli acquascooters devono percorrere i corridoi con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore a tre nodi, inoltre, nella fase di allontanamento e di atterraggio, la velocità dovrà essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua.
- 13.5** Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo necessario a garantire il governo del mezzo procedendo comunque con la massima prudenza.
- 13.6** Tutte le unità di cui ai punti precedenti devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
- 13.7** E' fatto assoluto divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio, destinati solo al transito delle unità.

ART. 14 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE LOCALE

- 14.1** All'interno del porto di Pesaro e della relativa rada, come individuata all'art. 5 del Regolamento del porto (ordinanza n. 53/99 del 31.08.1999), sono vietati:
- la pesca con reti e attrezzi fissi di qualsiasi tipo;
 - le immersioni subacquee, la balneazione, lo sci nautico e/o qualsiasi altra attività simile, la posa di boe, gavitelli e di altri attrezzi ed in generale qualsiasi attività che possa costituire potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione delle unità in entrata ed in uscita dal porto, fatte salve specifiche autorizzazioni e/o deroghe concesse dall'Autorità Marittima per comprovate e/o indifferibili esigenze tecnico/operative.

- 14.2** È vietata la balneazione, l'ancoraggio, la navigazione e l'immersione nello specchio acqueo a circa 200 mt. dalla riva, adiacente la sesta scogliera frangiflutti, a partire dalla Piazza della Libertà, nella zona di mare antistante la spiaggia di Levante di Pesaro, in relazione alla presenza dello scafo d'interesse storico denominato "Il Galeone di Pesaro", fatti salvi i mezzi ed il personale impiegati in attività subacquee per conto delle Soprintendenza Archeologica delle Marche di Ancona, autorizzati dall'Autorità marittima.
- 14.3** In località Sottomonte Ardizio del Comune di Pesaro è interdetta la balneazione negli specchi acquei antistanti le concessioni demaniali marittime assentite alla Ditta individuale "Mario ARRAS", per lo stazionamento dei mezzi nautici impiegati per la propria attività nonché quelli in giacenza al "Circolo Velico Ardizio" per lo stazionamento dei mezzi nautici impiegati per l'assistenza ed il soccorso o in giacenza presso il medesimo (ordinanza n. 53/04 del 19.08.2004);

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

- 15.1** La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
- 15.2** Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce e abroga quella n. 22/2007 emanata da questa Capitaneria di Porto in data 04 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- 15.3** I contravventori alla presente ordinanza per gli illeciti penali o amministrativi rilevati saranno perseguiti ai sensi degli articoli:
- 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - 24, 25, 26, 27, 28 e 31 della Legge 14 luglio 1965, n. 963;
 - 650 e 673 del Codice Penale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo degli Uffici marittimi del Circondario, agli Albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina ordinanze del sito internet www.pesaro.guardiacostiera.it.

Pesaro, lì 19 maggio 2009

firmato
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Beniamino DI STEFANO

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 15 /2009 del 19.05.2009

I sottoscritti,

1. _____ nato a _____ il ____/____/____
e residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____,
legale rappresentante della società _____
con sede in _____, via _____, n. _____, titolare
della concessione demaniale marittima n. _____ di _____,
riportante l'insegna _____, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari _____

2. _____ nato a _____ il ____/____/____ e
residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____,
legale rappresentante della società _____
con sede in _____, via _____, n. _____, titolare
della concessione demaniale marittima n. _____ di _____,
riportante l'insegna _____, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari _____

3. _____ nato a _____ il ____/____/____
e residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____,
legale rappresentante della società _____
con sede in _____, via _____, n. _____, titolare
della concessione demaniale marittima n. _____ di _____,
riportante l'insegna _____, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari _____

4. _____ nato a _____ il ____/____/____ e
residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____,
legale rappresentante della società _____
con sede in _____, via _____, n. _____, titolare
della concessione demaniale marittima n. _____ di _____,
riportante l'insegna _____, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari _____

5. _____ nato a _____ il ____/____/____ e
residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____,
legale rappresentante della società _____
con sede in _____, via _____, n. _____, titolare
della concessione demaniale marittima n. _____ di _____,
riportante l'insegna _____, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari _____

dichiarano, ai sensi dell'art. 5.3 dell'Ordinanza n. ____/____ della Capitaneria di Porto di Pesaro emessa in data _____,

- di voler assicurare, per la stagione balneare 20____, il servizio di assistenza bagnanti in forma associata, per un fronte mare complessivo (indicare solo in caso di svolgimento del servizio di assistenza bagnanti in forma associata) di metri lineari _____.
- che l'estremità nord del fronte mare coperto dalla postazione coincide con il limite nord della concessione denominata _____ mentre l'estremità sud coincide con il limite sud della concessione denominata _____;
- che all'interno del fronte complessivamente coperto dalla postazione sono/non sono presenti tratti non assicurati dal servizio di salvataggio svolto in forma associata. Si segnalano (solo in caso affermativo) i tratti del fronte non coperti dal servizio _____

- che la postazione di salvataggio sarà ubicata presso _____

Firma (leggibile) dei concessionari



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI CHE AVVENGONO NELLE STRUTTURE BALNEARI

STRUTTURA BALNEARE:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA:	ORA:
LUOGO INTERVENTO:	☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE:	☐ Calmo ☐ Poco Mosso ☐ Mosso ☐ Agitato
RESIDENZA ASSISTITO: Comune _____ Prov. _____ Stato estero se straniero _____	COGNOME _____ NOME _____ DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____
SESSO ☐ M ☐ F ETA' _____	
CAUSA INCIDENTE: ☐ TRAUMA (PARTE DEL CORPO _____) ☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ MAL DI TESTA	☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MEDUSA ☐ PUNTURA DI PESCE ☐ PUNTURA DI INSETTO ☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ ALTRO
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare _____)
ANNOTAZIONI:	
NOME ASSISTENTE BAGNANTI COMPILATORE	

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Pesaro, direttamente o tramite l'Ufficio Locale Marittimo di Gabicce Mare. Può essere inviata anche via Fax al n° 0721/21711.

SCHEMA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov.(____) il _____ e residente a _____ prov.(____) in via _____ n° _____ intendendo aderire alla proposta di locazione di un natante da diporto come segue:

- ☐ Marca _____ Modello _____ Lungh. F.t. _____ mt. _____ Tipo _____
(vela e/o motore con esclusione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili);
- ☐ Motore marca _____ Hp/Kw _____ Matr. _____.

DICHIARO

- di aver preso visione e ricevuta copia dell'Ordinanza n° _____ in data _____ della Capitaneria di Porto di Pesaro, avente ad oggetto la disciplina del diporto nautico per finalità turistico ricreative ed, in particolare, per quanto concerne le unità a motore di essere a conoscenza:
 - che la fascia di 300 metri, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre inclusi, è riservata alla balneazione e conseguentemente interdetta alle unità a motore;
 - che l'atterraggio e la partenza delle unità a motore deve avvenire utilizzando i previsti corridoi di uscita alla velocità prescritta (non superiore a 3 nodi);
 - dei limiti di velocità vigenti nella fascia di mare compresa tra i 350 ed i 1.000 metri dalla riva (non superiore ai 10 nodi);
 - che la fascia di mare che si estende dalle spiagge fino a 500 metri e dalle coste a picco fino a 300 metri è interdetta agli acquascooter;
- di aver preso visione e quindi di essere a conoscenza delle norme di riferimento contenute nell'"Ordinanza balneare" in vigore;
- di aver ricevuto copia della tabella "V" riportante le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. n° 146/2008 del Ministero dei Trasporti;
- di effettuare una navigazione entro _____ miglia dalla costa in relazione alla quale ricevo dal locatore le dotazioni di sicurezza descritte nella sopracitata tabella;
- di essere/ di non essere (barrare la voce che non interessa) in possesso di patente nautica n° _____ rilasciata da _____ in data _____;
- che in caso di necessità, durante lo svolgimento dell'attività di locazione sono disponibili i seguenti numeri di telefonia cellulare: _____;
- estremi di un documento d'identità in corso di validità: _____.
- di saper nuotare e vogare.

Luogo e Data- _____

IL LOCATORE

IL LOCATARIO/CONDUTTORE

ALLEGATO 4 ALL'ORDINANZA N. 15/2009 del 19.05.2009

Domanda in bollo da € 14,62

Alla Capitaneria di Porto di Pesaro

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via _____ -
C.F. _____ rappresentante della Società / ditta individuale
_____ con sede a _____ iscritta al n°
_____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____
, esercente l'attività di locazione / noleggio unità da diporto,

DICHIARA

Che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato, verranno utilizzati per l'esercizio di attività di locazione/noleggio con le modalità previste dall'Ordinanza n° _____ di Compamare Pesaro.

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di motore
installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW _____ n° max di
persone _____ trasportabili _____ certif. _____ assicurazione _____
_____;
2. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di motore
installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW _____ n° max di
persone _____ trasportabili _____ certif. _____ assicurazione _____
_____;
3. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc...) _____ n° progressivo _____
Lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____ tipo e modello di motore
installato _____ potenza massima del motore applicabile CV/KW _____ n° max di
persone _____ trasportabili _____ certif. _____ assicurazione _____
_____;

Dichiara inoltre che i natanti suindicati, se impiegati nell'attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in via _____
_____ in possesso della seguente abilitazione al comando per unità
da diporto _____;
2. Cognome e nome _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in via _____
_____ in possesso della seguente abilitazione al comando per unità
da diporto _____;

I natanti suindicati verranno impiegati nel comune di _____ località
_____ nel tratto di costa compreso _____

Si allega

- il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. , ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- copia dei certificati di idoneità - per i soli natanti da diporto adibiti a noleggio - in corso di validità rilasciati ai sensi del D.M. 146/2008.

_____ il _____
(il richiedente)

ALLEGATO 5 ALL'ORDINANZA N. 15/2009 del 19.05.2009

(Dichiarazione in carta semplice da allegare alla domanda per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio con natanti da diporto)

Alla Capitaneria di Porto di Pesaro

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via _____ -
C.F. _____ rappresentante della Società / ditta individuale
_____ con sede a _____ in via
_____ - Partita IVA _____ iscritta al n°
_____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____
, con riferimento all'istanza per lo svolgimento dell'attività di locazione / noleggio unità da diporto,

COMUNICA

Che il natante oggetto dell'attività di locazione / noleggio è provvisto di polizza assicurativa n°
_____ rilasciata in data _____ dalla compagnia
assicurativa _____

DICHIARA

altresì che l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da
qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni
a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero verificarsi nel
corso della predetta attività .

_____ il _____

(il dichiarante)